



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Corigliano Calabro

Sezione Demanio/Ambiente-Contenzioso

Telefono: 0983.858211-12 - Fax: 0983.858216

e-mail : cporigliano@mit.gov.it

PEC: cp-coriglianocalabro@pec.mit.gov.it

Prot. 31.00.00/ _____ Allegati: vari

87064 – Corigliano Calabro, _____

Al Associazione Laghi di Sibari SIBARI

p.c.: Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di
COSENZA

Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di CASTROVILLARI

Regione Calabria
Presidenza
Dipartimento n. 6 Infrastrutture, lavori
pubblici, mobilità
Dipartimento n. 11 Ambiente e territorio
CATANZARO

Agenzia del Demanio
Filiale Calabria - CATANZARO

Comune di CASSANO ALL'IONIO

Carabinieri Nucleo Antisofisticazioni e Sanità
COSENZA

Comando Gruppo Guardia di Finanza
CASSANO ALL'IONIO

Tenenza Carabinieri CASSANO ALL'IONIO

Azienda Sanitaria Provinciale
COSENZA

Ufficio Locale Marittimo TREBISACCE

Argomento: Comune di Cassano all'Ionio – Località Laghi di Sibari.-

(Spazio riservato a
protocolli, visti e
decretazioni)

VIA PEC

Prosecuzione nota prot. 31.00.00/6676 in data 17.05.2017 (all.1).-

1. Si fa riferimento alla nota di codesta Associazione pervenuta via PEC in data 12.06.2017, che segue altra nota pervenuta in data 28.04.2017, cui si è dato riscontro con la nota in prosecuzione.
2. Preliminarmente ci si riporta integralmente ai contenuti degli autorevoli pareri espressi sulla questione in oggetto, ed in

particolare:

- a) dall'Avvocatura generale dello Stato con nota prot. 59075 in data 23.05.1996 (all. 2);
- b) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna con dp. prot. 5591 in data 29.12.2004 (all. 3);
- c) dalla Regione Calabria – Presidenza con nota prot. 123 del 08.04.2005 (all.4);
- d) dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro con nota prot. 26011 del 17.05.2011 (all.5).

3. Ciò premesso, si rappresenta quanto segue.
4. La Legge n. 84 del 28.01.1994, recante “Riordino della legislazione in materia portuale”, all’art. 4 rubricato “Classificazione dei porti”, prevede:
I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi: a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato; b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale; c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale; d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale.
5. Il vigente quadro normativo, quindi, non prevede porti di IV classe ovvero la categoria cui codesta Associazione sostiene sia ascritto il complesso in argomento.
6. Nell’ambito del compartimento marittimo di Corigliano Calabro i due unici sorgitori esistenti sono classificati:
 - il porto di Corigliano Calabro, compreso nella circoscrizione territoriale dell’Autorità portuale di Gioia Tauro giusta D.M. 29.12.2006, nella categoria II classe II;
 - il porto di Cariati nella categoria II classe III.
7. Né sembra possibile richiamare per il complesso in argomento comunque la categoria dei porti come prevista dall’art. 28 del Codice della Navigazione e dall’art. 822 del Codice civile. Come indicato dall’Avvocatura generale dello Stato nel parere in allegato 1: *il bacino in questione è completamente intercluso dalla proprietà privata e non confina con il demanio marittimo, mentre il tratto del canale corrente fra le porte vinciane di accesso al bacino ed il mare non è ricompreso nei limiti del demanio marittimo e non è pertinenza demaniale.*
8. Si allegano, in proposito stralci cartografici del Sistema Informativo del Demanio marittimo, dai quali risulta evidente che trattasi di complesso al di fuori del demanio marittimo nonché estratto planimetrico del redigendo Piano Comunale di Spiaggia.(all.6/7).

9. Giova rammentare che la Circolare n. 51 in data 31.05.2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede che il S.I.D., in coerenza con il quadro normativo vigente, è unico strumento per tutte le Amministrazioni, centrali e periferiche, per la gestione amministrativa dei beni demaniali marittimi.
10. Si evidenzia, inoltre, che codesta Associazione menziona gli specchi acquei (proprietà privata) ed il canale degli stombi (demanio idrico), senza fare esplicito cenno alle zone di terraferma interessata dagli specchi acquei in parola. Ciò sarebbe in contrasto con l'art. 5 del D.M. 343 del 30.07.1998, che prevede come appartenente al demanio marittimo una fascia di almeno sei metri dal ciglio quale ampiezza di banchina tale da assicurare la funzione portuale delle strutture. In sintesi, se lo specchio acqueo appartenesse al demanio marittimo, non potrebbero non appartenervi anche le aree a terra limitrofe e, quindi, le banchine con almeno parti retrostanti di proprietà privata.
11. Per tutto quanto sopra si evidenzia, ancora una volta, l'incompetenza di questa Capitaneria di porto a disciplinare la navigazione nonché ad applicare le leggi relative all'attività di pesca marittima (es. divieti) nelle aree in questione, atteso che né il complesso dei Laghi di Sibari né il canale degli stombi risultano ufficialmente essere aree demaniali marittime.
12. Infine, contrariamente a quanto rappresentato al punto 7 della nota cui si fa prosecuzione, preso atto dell'indifferibilità della revisione dell'Ordinanza n. 56/2005 nonché della necessità di prevenire contenziosi, sarà cura della scrivente avviare quanto prima le relative procedure amministrative che vedranno coinvolti, ovviamente, gli Enti pubblici interessati. -

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Carlo MADDALENA

